ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente accordo di riservatezza è stipulato a partire dal 17/10/2023 fra

C. D.A. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL, con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla via Marco Polo n. 4(di seguito CDA)

Ε

EMMEGI ZINCATURA SRL, una seocietà debitamente organizzata ed esistente ai sensi delle leggi italiane, con sede legale in 33080 Fiume Veneto, alla Via Enrico da Fiume 16, in seguito denominato EMMEGI

Anche di seguito denominate "le parti" e individualmente come "parte"

CONSIDERANDO CHE CDA effettua il servizio di verniciatura a polvere su una gamma completa di prodotti ed è in possesso di progetti di pregio e riservati e dati tecnici e costruttivi, informazioni, conoscenze e knowhow relativi a tali prodotti;

CONSIDERANDO CHE EMMEGI effettua servizio di cataforesi per componenti verniciabili,

CONSIDERATO CHE le Parti sono nella fase preliminare di discussione sulla possibilità di una opportunità di buisness (di seguito "il progetto");

CONSIDERANDO CHE le Parti, in relazione al Progetto di cui sopra e solo nel quadro di tale Progetto, possono scambiare determinate informazioni tecniche e commerciali che devono essere mantenute riservate dalla parte ricevente indipendentemente dal fatto che le parti procedano o meno con qualsiasi transazione fra di loro.

QUINDI, in considerazione di quanto precede e dei reciproci patti, termini e condizioni di seguito stabiliti nel presente Accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente Contratto, le seguenti parole avranno il significato di seguito loro attribuito:
- 1.2 "informazioni riservate" indica qualsiasi informazione tecnica, di produzione, tecnologica, economica, dati, documenti, progetti, brevetti, materiali, prodotti, campioni e know-how divulgati da una delle parti all'altra parte ai sensi del presente accordo per iscritto o in qualsiasi altro modo, tangibile o intangibile, contrassegnato come "Dati Interni", "Strettamente Privato", "Proprietà Riservata", "Riservato" o leggenda comparabile, o identificato come riservato al memento della divulgazione.

Informazioni confidenziali non includerà (i) alcuna informazione sul prezzo non strettamente correlata al progetto, e (ii) in generale, alcuna informazione sulla politica dei prezzi, future strategie di prezzo, mercati, condizioni di garanzia e questioni simili non in relazione con il Progetto che le Parti si impegnano a non condividere nè scambiare in alcun modo.

- 1.3 Parte divulgante indica la parte che rivela le proprie informazioni riservate all'altra parte;
- 1.4 parte ricevente indica la parte che riceve le informazioni riservate dell'altra parte
- 1.5 Accordo indica il presente accordo di riservatezza

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 2.1 Ciascuna Parte Ricevente riconosce la natura riservata di tutte le informazioni riservate della parte divulgante ai sensi del presente accordo e si impegna a :
- a) Non divulgare o divulgare a terzi, in tutto o in parte, nè oralmente nè per iscritto nè in forma pittorica nè su strumenti, ottici, magnetici, elettronici, etc, nè in qualsiasi altra forma, le informazioni riservate della Parte divulgante senza il previo consenso espresso dell'altra parte per iscritto:
- b) non utilizzare, in tutto o in parte, le informazioni riservate della parte divulgante per qualsiasi Progetto diverso dal Progetto;
- c) non divulgare o rivelare a terzi la partecipazione al Progetto;
- d) non divulgare o diffondere a terzi, in tutto o in parte,i risultati del Porgetto, sia esso completato o meno.

3. OBBLIGHI DI NON DIVULGAZIONE

3.1 ciascuna parte ricevente tratterà e considererà tutte le informazioni riservate della parte divulgante con la massima riservatezza e come proprie informazioni riservate.

- 3.2 Ciascuna parte ricevente garantirà l'archiviazione adeguata e sicura di tutte le informazioni riservate della parte divulgante scritte o illustrate o magnetiche in suo possesso.
- 3.3 Ciascuna parte ricevente limiterà il numero dei suoi dipendenti e/o consulenti che avranno accesso alle informazioni riservate della parte divulgante a quei dipendenti e consulenti direttamente e necessariamente coinvolti nel progetto e dovrà fare in modo che tali dipendenti e consulenti chiave a cui la divulgazione sia essere in primo luogo a conoscenza della natura riservata delle informazioni riservate divulgate e aderire ai termini del presente Accordo.
- 3.4 In particolare, è inteso tra le parti che la parte ricevente dovrà far so che le terze parti comunque coinvolte nel progetto, partecipando o meno alle riunioni del progetto, siano in primo luogo a conoscenza della natura riservata delle informazioni riservate divulgate dalla parte divulgante e aderire formalmente e rispettare i termini del presente contratto.
- 3.5 Ciascuna parte ricevente non dovrà copiare, duplicare,e riprodurre o registrare in alcun mofo le informazioni riservate della parte divulgante, salvo quanto necessario per la circolazione tra detti dipendenti e consulenti chiave.
- 4. ECCEZIONI AGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE
- 4.1 Gli obblighi previsti dall'art. 2 e e3 di cui sopra al presente accordo non si applicherà alle informazioni riservate della parte divulgante che:
- A) Alla data della divulgazione è o diventa di dominio pubblico non per colpa della parte ricevente o per nessun atto della parte ricevente in violazione del presente contratto;
- B) Era legalmente in possesso della parte ricevente prima della sua divulgazione e la parte ricevente può dimostrarlo;
- C) È stato divulgato alla parte ricevente da una terza parte che ha il diritto di farlo e senza alcuna restrizione all'uso o alla divulgazione e la parte ricevente può dimostrarlo;
- D) È stato sviluppato in modo indipendente dalla parte ricevente e la parte ricevente può dimostrarlo;
- E) La parte ricevente è legalmente tenuta a divulgare da qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la parte ricevente fornisca prontamente alla parte divulgante un avviso scritto in modo che la parte divulgante possa chiedere un ordine di protezione o altro rimedio appropriato o rinunciare al rispetto le disposizioni del presente accordo;
- F) La parte divulgante ha preventivamente autorizzato per iscritto a divulgare o comunicare a terzi.

5. DURATA

Il presente contratto entra in vigore con la sua esecuzione e, salvo quanto diversamente previsto dall'art.7, avrà durata a tempo indeterminato anche qualora i rapporti commerciali non siano proseguiti e/o le trattative non siano andate a buon fine.

6. RESTITUZIONE DI INFORMAZIONI

Subordinatamente al rispetto degli ordini/richieste di un'autorità o delle disposizioni della legge applicabile, se del caso, immediatamente dopo la risoluzione del presente accordo e su richiesta della parte divulgante, la parte ricevente restituirà alla parte divulgante qualsiasi divulgazione delle informazioni riservate della parte in suo possesso, insieme a tutte le relative copi, estratti o registrazioni.

7. AVVISO

Qualsiasi avviso o altra comunicazione effettuata o fornita da qualsiasi parte in relazione al presente contratto dovrà essere inviata tramite email, posta raccomandata o certificata, affrancatura prepagata, ricevuta di ritorno richiesta, o tramite corriere indirizzato all'altra parte.

- 8. ESCLUSIONE DI DICHIARAZIONE O GARANZIA
- 8.1 ciascuna parte riconosce che nessun diritto o licenza d'uso è concesso all'altra parte in relazione alle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente accordo, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo.
- 8.2 Nessuna parte può cedere alcuno dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente contratto senza il previo consenso scritto delle altre parti.
- 8.3 Ciascuna parte riconosce che nessuna dichiarazione o garanzia viene fornita all'altra parte in relazione all'accuratezza o completezza o altro delle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente accordo.

9. INTERO ACCORDO

- 9.1 Il presente accordo stabilisce l'intesa generale delle parti in merito alla questione qui trattata e sostituisce tutti i precedenti accordi, patti, accordi, comunicazioni, dichiarazioni e garanzie, sia orali che scritte, fatti da qualsiasi funzionario, dipendente o rappresentante di una delle parti. 9.2 Se una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo è o diventa
- invalida, in tutto o in parte, le altre disposizioni rimarranno in vigore. Qualsiasi condizione non valida deve essere piuttosto sostituita da una disposizione ragionevole consentita dalla legge e che si avvicina di più all'intento economico della disposizione originale
- 10. LEGGE VIGENTE E RISPETTO DELLA LEGGE
- 10.1 Il presente contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi sostanziali italiane

10.2 Le parti agiranno in relazione al progetto in conformità a tutte le leggi applicabili e, fatta salva la generalità di quanto sopra, le parti agiranno in conformità con qualsiasi legge antitrust delle parti 10.3 Le parti inoltre, riconoscono di avere adottato un proprio codice etico relativo aia principi etici da applicare nella propria attività di impresa e si impegnano a rispettare le disposizioni ed i principi in esso contenuti.

D.A.	CMBLOGIE	INDUSTR	RIALI S.r.i.
CDA	TECNOLOG	SIE INDE	TRIALI SAL
53020 Say	byceroldi Sa	Fax 005	\$17156-7
Tal /85	Of Who	254/40	683
	<i>/ (s</i>	, -	

EMMEGI ZINCATURA SRL